

Rep. n. 18/2020

Prot. n. 7904 del 22/11/2020

**CONVENZIONE TRA**  
**IL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE BIOTECNOLOGIE – C.I.B.**  
**E**  
**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE**

- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca finanziati in tutto o in parte dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- premesso che in base all'Atto Costitutivo e allo Statuto, il Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie ha lo scopo di fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari alle Università consorziate e Istituti di Istruzione Universitaria, nel campo delle biotecnologie avanzate, favorendo la collaborazione tra le Università e altri Enti di Ricerca;
- considerato che l'Università degli Studi di Trieste (in seguito indicata come Università) ha aderito al C.I.B. (con atto del Consiglio di amministrazione dell'Università del 22 dicembre 1986);
- ritenuto che da parte dell'Università e del C.I.B. è riconosciuta l'opportunità di dare maggiore impulso a tali attività utilizzando anche le risorse del Consorzio e le sinergie tra tali risorse e i mezzi disponibili presso l'Università ed i Dipartimenti;
- tenuto conto che il Consorzio intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività formative, con particolare riguardo al dottorato di ricerca e alla preparazione di esperti nella ricerca in biotecnologie di base e applicata attraverso i corsi di laurea, i corsi di perfezionamento e le scuole di specializzazione;
- visto il DPR n. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la Legge n. 240/2010;
- considerato che, in relazione all'assetto organizzativo dell'Università di Trieste, le attività nel settore delle biotecnologie sono svolte principalmente presso il Dipartimento di Scienze della Vita;
- vista la Convenzione quadro tra C.I.B. e Università, stipulata in data 14 maggio 2014 e rinnovata

per il triennio 2018-2021, con scambio di comunicazioni tra C.I.B. e Università, rispettivamente del 1/6/2018 e 30/5/2018, con cui si disciplina l'accesso del personale universitario al Laboratorio Nazionale del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (L.N.C.I.B.);

- tenuto conto che, a partire dal 01/01/2020, per i docenti e i ricercatori dell'Università, nonché per il personale che costituisce i loro gruppi di ricerca, che attualmente accedono al Laboratorio Nazionale del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (L.N.C.I.B.) occorrerà trovare nuova collocazione, come da comunicazione del Direttore del C.I.B. del 24/9/2019;

**tra**

L'Università degli Studi di Trieste codice fiscale 80013890324 con sede in Trieste, Piazzale Europa 1, nella persona del Magnifico Rettore pro-tempore Prof. Roberto Di Lenarda nato a Udine il 17 giugno 1965, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 28 novembre 2019

**e**

il Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie codice fiscale n° 90030720321, con sede in Trieste, Piazzale Europa 1, nella persona del Prof. Claudio Schneider, nato a Udine (UD) il 5 giugno 1953, in qualità di Direttore e Legale Rappresentante del C.I.B..

**si conviene e stipula quanto segue**

#### **Art. 1 – OGGETTO**

Considerato quanto espresso nelle premesse, che formano parte integrante della presente convenzione, vengono costituite una o più "Unità di Ricerca del Consorzio" presso il Dipartimento di Scienze della Vita (D'ora in avanti "Dipartimento") dell'Università degli Studi di Trieste.

Il coordinatore delle Unità di Ricerca è il rappresentante nel Consiglio Direttivo del Consorzio dell'Università.

La singola Unità di Ricerca è costituita:

a) dai professori, ricercatori universitari, con i loro gruppi di ricerca, che abbiano fatto domanda di

afferenza al coordinatore dell'Unità di Ricerca, previa informazione al Direttore di Dipartimento;

b) dal personale dipendente del Consorzio eventualmente assegnato a tale Unità di ricerca dal Consiglio Direttivo nell'ambito di specifiche attività di ricerca, in accordo con il Dipartimento.

I progetti specifici della singola Unità di Ricerca sono predisposti, approvati e finanziati dagli Organi direttivi del C.I.B., previ accordi con il Dipartimento che autorizzi l'esecuzione delle attività, sulla base del proprio assetto organizzativo interno, anche per quanto pertiene alla disponibilità di personale e di attrezzature del Dipartimento secondo quanto previsto ai successivi articoli della presente Convenzione.

#### **Art. 2 – RESPONSABILI**

L'esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento di cui all'art. 1 e, per quanto riguarda il C.I.B., al Direttore del Consorzio.

#### **Art. 3 – ATTIVITA' DI RICERCA -**

L'attività di ricerca ha carattere altamente multidisciplinare L'attività di ricerca è attuata mediante progetti finanziati da Enti Pubblici e Enti privati.

#### **Art. 4 – RISORSE**

Eventuali programmi comuni di ricerca del C.I.B. e del Dipartimento sono finanziati sia dal C.I.B. sia dal Dipartimento. Tali programmi di ricerca potranno anche essere finanziati con risorse provenienti da Enti pubblici e/o da soggetti privati.

Il C.I.B. ed il Dipartimento potranno assegnare proprio personale alla realizzazione di tali programmi.

Il Direttore del Dipartimento e il Direttore del C.I.B. si comunicheranno reciprocamente l'entità e la destinazione dei contributi assegnati e dei finanziamenti stanziati per i detti programmi che si è deciso di svolgere in collaborazione.

L'Università ed il Dipartimento di Scienze della Vita possono avvalersi delle strutture del C.I.B., compatibilmente con le esigenze di ricerca di quest'ultimo, per la realizzazione comune e la

gestione dei fondi di programmi nazionali, comunitari ed internazionali di ricerca da svolgere in collaborazione.

Il C.I.B. può avvalersi delle strutture dell'Università e del Dipartimento di Scienze della Vita, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca di quest'ultimi, per svolgere attività di ricerca nell'ambito di programmi di ricerca.

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo; in caso contrario il personale universitario che svolge i programmi e le attività di cui al presente articolo, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Restano salve le norme vigenti in materia di conferimenti di incarichi esterni.

#### **Art. 5 – ATTREZZATURE**

Il C.I.B. mette a disposizione, del Dipartimento, senza oneri e compatibilmente con le esigenze di ricerca del Consorzio, l'uso delle proprie attrezzature e dei propri mezzi tecnici locali e nazionali.

Il Dipartimento mette a disposizione del C.I.B., senza oneri e compatibilmente con le esigenze di ricerca del Dipartimento, le attrezzature, i mezzi tecnici ed i locali del Dipartimento stesso.

Ove, nello sviluppo dei propri programmi, il C.I.B. ritenesse opportuna l'installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista dell'eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti curano a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri locali, impianti generali, servizi ad essi attinenti e arredi messi a disposizione dell'altra parte.

#### **Art. 6 – PERSONALE**

Considerato che i programmi di ricerca del C.I.B. possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca e della didattica del Dipartimento di Scienze della Vita, il C.I.B. potrà, con il consenso dell'interessato e dandone comunicazione al Direttore del Dipartimento interessato, assegnare incarichi gratuiti di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica al personale e agli altri collaboratori coinvolti nei programmi scientifici del C.I.B..

Di detto personale è tenuta una lista aggiornata da comunicarsi al Direttore del Dipartimento.

Al personale universitario ed agli studenti dei Corsi di Dottorato associati ai programmi scientifici del C.I.B. è assegnato un incarico gratuito di ricerca.

Agli studenti delle Scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, ai laureandi ed ai collaboratori di altri Dipartimenti associati ai programmi scientifici del C.I.B. è assegnato l'incarico gratuito di associazione.

L'espletamento degli incarichi di ricerca, associazione e collaborazione tecnica deve essere compatibile con il pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Eventuali collaboratori esterni, ospiti dell'Unità di ricerca per lo svolgimento di attività previste dalla presente Convenzione, dovranno provvedere a proprio carico alle necessarie coperture assicurative per la responsabilità civile contro i terzi e gli infortuni.

Il personale del C.I.B., previo nulla-osta del Direttore del C.I.B., con il consenso degli interessati e nel rispetto delle norme vigenti in materia, può essere utilizzato dal Dipartimento per le proprie

attività scientifiche o può essergli conferito lo svolgimento di attività didattica limitatamente ai settori di ricerca propri del C.I.B..

Tali forme di collaborazione non attribuiscono ai beneficiari alcun diritto o aspettativa all'assunzione.

#### **Art. 7 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE**

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, in caso di accesso di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) di detto decreto, ciascuna parte per propria competenza fornirà agli stessi tutte le informazioni relative ai rischi sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sui rischi specifici attinenti alle attività oggetto della convenzione, sulle misure di prevenzione e protezione previste per tali attività nonché provvederà alla formazione di detto personale nell'utilizzo delle strumentazioni da impiegare, anche attraverso i rispettivi tecnici e ricercatori già operativi nei Laboratori.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i datori di lavoro dell'Università e del C.I.B., ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del C.I.B.. di cui all'art. 7 comma 1, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e

integrazioni.

#### **Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation, a seguire: GDPR).

Ai fini del trattamento dei dati personali, le Parti sono contitolari del trattamento ai sensi del GDPR, art. 26, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; in quanto tali sono parimenti responsabili di fronte agli interessati, che possono esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascuno dei contitolari.

Le Parti sono quindi tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR; sono, inoltre, soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": GDPR, art.5) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

#### **Art. 9 – REGIME DEI RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa

vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

#### **Art. 10 – PUBBLICAZIONI**

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.

#### **Art. 11 – CONTROVERSIE**

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

#### **Art. 12 – DURATA E RESCISSIONE**

La presente Convenzione ha la durata di anni quattro, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno sei mesi prima della scadenza.

I Contraenti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di sei mesi da comunicarsi con PEC o lettera raccomandata A/R.

#### **ART. 13 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

Il C.I.B. non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dell'Università. L'Università, non si assume le obbligazioni del C.I.B. né può assumere obbligazioni per conto del C.I.B.. È esclusa ogni garanzia dell'Università sulle obbligazioni e sui prestiti contratti dal C.I.B..

#### **ART. 14 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Salvo in ogni caso l'osservanza degli obblighi contrattuali della presente convenzione e degli atti consequenziali e/o connessi, qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei



contraenti, l'Università e il C.I.B. si riservano il diritto di recedere, con un preavviso di 30 giorni, con comunicazione raccomandata a.r. all'altro contraente, per giusta causa.

Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere, con preavviso di mesi tre da inviarsi con lettera raccomandata a.r., nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

#### **ARTICOLO 15 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Nessuna spesa deriva dalla presente convenzione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

#### **ARTICOLO 16 – NORMA TRANSITORIA**

Nelle more della chiusura del Laboratorio Nazionale del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (L.N.C.I.B.) i docenti, i ricercatori ed i tecnici, che attualmente accedono al Laboratorio Nazionale del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie potranno essere ospitati negli spazi messi a disposizione dall'Università anche per l'espletamento di attività amministrative connesse alla rendicontazione dei progetti di ricerca a titolarità C.I.B..

Trieste,

Consorzio Interuniversitario  
per le Biotecnologie (C.I.B.)

Università degli Studi di Trieste

**Il Direttore**

**Il Rettore**



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

**Esito Verifica Firma**

**20 gennaio 2020**

File : C:/Users/5758/dikeTmpdir\_29578/29211/CIB nuova convenzione quadro per firma.pdf.p7m.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 20/01/2020 14.39.34 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : CLAUDIO SCHNEIDER  
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3  
Cod. Fiscale : TINIT-SCHCLD53H05L483R  
Ruolo : Direttore  
Stato : IT  
Organizzazione : CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO BIOTECNOLOGIE  
Cod. Ident. : 20242126  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 25/07/2019 00.00.00 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 24/07/2022 23.59.59 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 20/01/2020 14.20.24 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 20/01/2020 14.39.34 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : ROBERTO DI LENARDA  
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2  
Cod. Fiscale : TINIT-DLNRRT65H17L483Q  
Stato : IT  
Organizzazione : UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324  
Unità Organizzativa : AREA SERVIZI ICT  
Cod. Ident. : 20195006349  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 09/09/2019 07.44.21 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 09/09/2022 00.00.00 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 13/01/2020 14.29.28 (UTC Time)